



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni, e, in particolare, l’articolo 7, comma 4, che dispone che “per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e, in particolare, l’articolo 10, che stabilisce che le strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, decadono, ove non confermate, decorsi 30 giorni dal giuramento del nuovo Governo;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2014, “*Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022, recante l’approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025;

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT) della Presidenza del Consiglio dei ministri 2022-2024, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2022, registrato dalla Corte dei conti al n. 1556 del 6 giugno 2022;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata nominata Ministro senza portafoglio;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 ottobre 2022, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per le riforme istituzionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022, con il quale è stato conferito alla senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati l'incarico di Ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata conferita la delega di funzioni in materia di riforme istituzionali e la semplificazione normativa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, cons. Alfredo Mantovano, è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

RITENUTO di provvedere all'istituzione di un'apposita struttura di missione, che fornisca il necessario supporto tecnico-organizzativo nello svolgimento delle attività inerenti alla delega;

DECRETA

Art. 1

(Istituzione della Struttura di missione per la semplificazione normativa)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alle dirette dipendenze del Ministro le riforme istituzionali e della semplificazione normativa, una Struttura di missione denominata "*Struttura di missione per la semplificazione normativa*", di seguito Struttura.

2. La Struttura opera fino al trentesimo giorno successivo al giuramento del nuovo Governo, ove non confermata.

Art. 2

(Compiti)

1. Nell'ambito delle funzioni di coordinamento e indirizzo attribuite al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, in coerenza con gli specifici indirizzi impartiti dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla Struttura sono attribuiti i seguenti compiti:



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- a) predisposizione e coproposizione delle iniziative dirette al riordino o alla semplificazione della normativa vigente, anche mediante l'elaborazione di proposte di codificazione e/o testi unici o abrogazioni e riduzione del numero di provvedimenti normativi esistenti;
- b) coordinamento delle iniziative di semplificazione normativa, di riassetto e di riordino della disciplina vigente, anche fornendo criteri generali per la codificazione promossa dalle singole amministrazioni;
- c) segnalazione, negli schemi di atti normativi, di eventuali complicazioni, ovvero di proposte che non appaiono giustificate in relazione agli obiettivi, nazionali o europei, di semplificazione normativa;
- d) svolgimento, in collaborazione con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, di compiti di raccordo interistituzionali con Parlamento, Regioni e altri soggetti regolatori in materia di semplificazione e di miglioramento della qualità della normativa, nonché di compiti relativi ad attività in sede europea e internazionale nella medesima materia, anche al fine di adottare criteri univoci sulle modalità di adozione degli atti legislativi e normativi;
- e) coordinamento e attuazione dell'attività di monitoraggio dell'impatto degli interventi di semplificazione normativa nonché promozione e coordinamento, in raccordo con i Ministeri competenti, delle attività di consultazione delle categorie produttive, delle associazioni dei consumatori, dei cittadini e delle imprese, funzionale alla semplificazione normativa e acquisizione, allo stesso fine, di pareri, dati e informazioni, istituzione di gruppi e di forme di consultazione settoriale;
- f) istruzione del piano annuale per la semplificazione normativa, anche ai fini della predisposizione dei relativi disegni di legge;
- g) coordinamento di iniziative specifiche e gruppi di lavoro costituiti dalle singole amministrazioni al fine di assicurare la coerenza degli interventi per la semplificazione normativa, garantendo appositi meccanismi di raccordo tra la Struttura e le amministrazioni. A tal fine, la Struttura promuove l'istituzione, nell'ambito delle singole amministrazioni, di appositi Nuclei per la semplificazione normativa, anche al fine di garantire la collaborazione e l'assistenza reciproca nella materia di interesse;
- h) promozione di forme di raccordo e partecipazione alle iniziative per l'adozione di misure di semplificazione normativa e riordino da parte degli organi costituzionali, delle autorità indipendenti, delle regioni e degli enti locali;
- i) partecipazione alle iniziative e ai programmi in materia di semplificazione normativa dell'Unione europea, dell'OCSE e di altri organismi internazionali;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- 1) promozione e realizzazione di iniziative di comunicazione in materia di semplificazione normativa e miglioramento della qualità normativa, nonché di eventi finalizzati alla diffusione della cultura della semplificazione normativa.

Art. 3

(Composizione)

1. Alla Struttura è preposto un Coordinatore, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, scelto tra i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Oltre al Coordinatore, alla Struttura è assegnato un contingente di personale così composto:
 - a) due dirigenti di livello dirigenziale non generale, di cui uno scelto tra i dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'altro tra i dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni, i consiglieri parlamentari ovvero estranei alla pubblica amministrazione;
 - b) non più di otto unità di personale non dirigenziale, appartenente alle categorie A o B della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei Ministeri o delle altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, che, previo accordo, mantengono a proprio carico l'onere del trattamento economico fondamentale. Nell'ambito del contingente, non più di due unità possono essere scelte anche tra estranei alla pubblica amministrazione, assunte con contratto individuale di lavoro a tempo determinato, ed equiparate, con riferimento alle funzioni assegnate, alla posizione economica non superiore alla categoria A, parametro retributivo F1 del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. La Struttura si avvale altresì di un contingente massimo di 25 esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dotati di adeguata professionalità nelle materie di competenza della Struttura.

Art. 4

(Trattamento economico)

1. Al Coordinatore della Struttura di cui all'articolo 3, comma 1, è attribuito un trattamento economico annuo lordo in misura non superiore a quello massimo dei dirigenti generali preposti a Uffici autonomi della Presidenza del Consiglio dei ministri.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

2. Ai dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), è attribuito un trattamento economico in misura non superiore a quello dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con retribuzione di posizione variabile nell'importo massimo previsto per i dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Agli esperti di cui all'articolo 3, comma 3, nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 725.000,00 annui lordi, spetta un compenso annuo lordo onnicomprensivo pro capite fino a un massimo di euro 150.000,00.

Art. 5

(Oneri)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto gravano sui pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 18 GEN. 2023

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

cons. Alfredo Mantovano

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 244

Roma, 20/1/23

IL REVISORE

D. M. Melini



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Si attesta che il provvedimento numero 115 del 18/01/2023, con oggetto PRESIDENZA - D.P.C.M. 18/01/2023 - ISTRUZIONE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0003428 - Ingresso - 23/01/2023 - 12:33 ed è stato ammesso alla registrazione il 25/01/2023 n. 297

Il Magistrato Istruttore
DONATO CENTRONE
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI